<u>Criteri e modalità per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti</u> finali di gas naturale per l'anno termico 2010-2011

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono le definizioni di cui al TIVG, nonché le seguenti definizioni:
 - Acquirente Unico è l'Acquirente unico S.p.A.;
 - **anno termico** è il periodo compreso tra il 1 ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
 - Cassa è la Cassa Conguaglio per il settore elettrico;
 - **decreto ministeriale 24 giugno 2002** è il decreto del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) 24 giugno 2002;
 - **decreto ministeriale 6 agosto 2010** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010;
 - decreto legislativo n. 164/00 è il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
 - **deliberazione n. 229/01** è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01 come successivamente modificata e integrata;
 - **deliberazione n. 126/04** è la deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04;
 - **deliberazione n. 138/04** è la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 come successivamente modificata ed integrata;
 - **deliberazione ARG/gas 120/08** è la deliberazione 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08;
 - **d.P.R. 445/00** è il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 come successivamente modificato e integrato;
 - **FUI** è il fornitore di ultima istanza;
 - **procedure concorsuali** sono le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI per l'anno termico 2010-2011;
 - **Regolamento** è il Regolamento predisposto dall'Acquirente unico disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza di gas naturale;
 - **TIVG è** l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 come successivamente modificata ed integrata.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali finalizzate ad individuare, con riferimento all'anno termico 2010-2011, i FUI che assicurano la fornitura di gas naturale limitatamente ai seguenti clienti finali che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volontà:
 - a) clienti finali con consumi non superiori a 200.000 standard metri cubi/anno;
 - b) clienti finali connessi alle reti di distribuzione, ad eccezione dei clienti finali con consumi di tipo industriale o termoelettrico superiori a 200.000 standard metri cubi nel precedente anno termico.
- 2.2 Rientrano nei casi di cui al comma 2.1, le situazioni in cui il rapporto contrattuale stipulato tra l'esercente la vendita e l'impresa di distribuzione o l'impresa di trasporto si risolve e il cliente finale non ha stipulato un contratto di vendita con un altro esercente la vendita.

Articolo 3

Procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI

- 3.1 Ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 2010, l'Acquirente Unico effettua le procedure concorsuali, sulla base delle disposizioni di cui al presente provvedimento.
- 3.2 L'Acquirente unico, entro 1'8 settembre 2010, definisce e pubblica sul proprio sito internet il Regolamento disciplinante le procedure concorsuali.

Articolo 4

Requisiti minimi di ammissione dei partecipanti alle procedure concorsuali

- 4.1 Sono ammessi alle procedure concorsuali gli esercenti la vendita in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00;
 - b) aver operato forniture a clienti finali nell'ambito del mercato interno europeo per un volume di gas naturale non inferiore, in base alla migliore stima, a 200 (duecento) milioni di standard metri cubi nell'anno termico 2009-2010;
 - c) essere titolari di contratti di approvvigionamento di gas naturale efficaci nel periodo di durata dell'incarico di FUI per un volume non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di standard metri cubi annui;
 - d) aver prestato la fideiussione di cui all'articolo 5.

Articolo 5

Garanzia dell'affidabilità dell'offerta di partecipazione alla procedura

5.1 Entro il 13 settembre 2010, gli esercenti la vendita interessati all'assunzione dell'incarico di FUI rilasciano a favore della Cassa una fideiussione bancaria a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 15.000 (quindicimila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico di FUI e redatta sul modulo contenuto *nell'Allegato* 2 del presente provvedimento.

Articolo 6

Disposizioni per lo svolgimento della procedura

- 6.1 L'Acquirente Unico definisce il Regolamento disciplinante le procedure concorsuali sulla base dei seguenti disposizioni:
 - a) ciascun partecipante è tenuto a presentare la propria istanza irrevocabile di partecipazione, corredata dai seguenti documenti e informazioni:
 - i. descrizione delle modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00 nei mercati degli Stati membri in cui l'instante ha sede;
 - ii. dati relativi alla migliore stima dei volumi di gas naturale fornito ai clienti finali nell'anno termico 2009-2010;
 - iii. dichiarazione in merito alla titolarità di contratti di approvvigionamento di gas naturale per un volume non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di standard metri cubi annui con efficacia nel periodo di durata dell'incarico del FUI, con indicazione dei volumi contrattuali complessivamente disponibili;
 - iv. copia dell'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 164/00; qualora l'autorizzazione non sia già stata rilasciata all'atto di presentazione dell'istanza, dichiarazione di possedere i requisiti necessari previsti dal decreto ministeriale 24 giugno 2002;
 - v. indicazione della/e macroarea/e di prelievo di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento per la/e quale/i si partecipa alla procedura;
 - vi. per ciascuna macroarea indicata, l'offerta irrevocabile in termini di:
 - variazione di prezzo rispetto alla componente CCI di cui al comma 5.1, lettera a) del TIVG, espressa in euro/GJ;

- quantitativo annuo di gas naturale minimo che l'esercente si dichiara disponibile a fornire in qualità di FUI, espresso in Smc a P.C.S. 38,1 MJ/Smc;
- vii. copia della fideiussione bancaria di cui all'articolo 5 rilasciata a favore della Cassa;
- viii. eventuale dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del d.P.R n. 445/00 che attesti il possesso dei requisiti di *rating* creditizio di cui al comma 7.1;
- ix. elenco dei soggetti individuati quali referenti per le comunicazioni relative alla procedura ad evidenza pubblica con indicazione dei relativi recapiti telefonici, fax ed e-mail.
- b) il quantitativo di cui al comma 6.1, lettera a), punto vi, offerto da ciascun partecipante, non può essere inferiore a 30 (trenta) milioni di standard metri cubi a P.C.S.: 38,1 MJ/Smc;
- c) le istanze di cui al comma 6.1, lettera a) devono essere presentate all'Acquirente Unico entro le ore 16.00 del 14 settembre 2010 in busta chiusa recando sulla busta la dicitura "Istanza di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI anno termico 2010-11";
- d) le istanze pervenute oltre il termine di cui al comma 6.1, lettera c), ovvero non completate entro lo stesso termine, sono da considerarsi come non pervenute;
- e) al fine della definizione delle graduatorie, l'ordine delle priorità delle offerte deve seguire i seguenti criteri:
 - i. per ciascuna macroarea di prelievo, i FUI sono individuati sulla base della graduatoria delle offerte pervenute secondo valori crescenti delle variazioni di prezzo rispetto alla componente CCI di cui al comma 5.1, lettera a) del TIVG;
 - ii. in caso di parità di offerte, sono considerate prioritarie le offerte dei soggetti che hanno dichiarato il maggiore quantitativo annuo di gas di cui al comma 6.1, lettera a), punto vi;
 - iii. in caso di persistente condizioni di parità, sono considerate prioritarie le offerte dei soggetti che risultano primi nella graduatoria per più macroaree di prelievo;
 - iv. in caso di persistente condizione di parità tra le offerte, sono considerate prioritarie le offerte relative all'esercente la vendita che, sulla base della dichiarazione di cui al comma 6.1, lettera a), punto iii, risulta titolare di contratti di approvvigionamento di gas naturale che presentano maggiori volumi complessivi disponibili;
- 6.2 L'Acquirente Unico provvede a definire all'interno del Regolamento di cui al comma 3.2, almeno i seguenti elementi:

- a) il modello standard e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 6.1, lettera a);
- b) le modalità di individuazione di un'apposita Commissione esaminatrice delle istanze;
- c) le modalità di verifica e di controllo delle istanze;
- d) le modalità di comunicazione degli esiti delle procedure ai soggetti partecipanti.
- 6.3 L'Acquirente unico pubblica sul proprio sito internet entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di presentazione delle istanze di cui al comma 6.1, lettera c), gli esiti della procedura indicando, per ciascuna macroarea di prelievo, la graduatoria con i nominativi degli esercenti individuati come FUI e, per ciascun soggetto, il quantitativo annuo di gas di cui al comma 6.1, lettera a), punto vi.

6.4 La Cassa:

- a) sentito l'Acquirente unico, libera la fideiussione bancaria di cui all'articolo 5 entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti la cui partecipazione alla procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del Regolamento;
- su richiesta dell'Acquirente Unico, escute la fideiussione bancaria di cui all'articolo
 5, in caso di partecipazione alla procedura non conforme alle disposizioni del Regolamento.
- 6.5 I soggetti individuati nella graduatoria di cui al comma 6.3, qualora non ne siano già in possesso, sono tenuti a richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico l'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 164/00. La richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui al comma 6.3, con contestuale comunicazione all'Acquirente unico.
- 6.6 L'Acquirente unico provvede tempestivamente a cancellare dalla graduatoria di cui al comma 6.3 i soggetti che non abbiano prestato la garanzia di cui all'articolo 7 o non richiedano, ed ottengano, l'autorizzazione di cui al comma 6.5, dandone comunicazione all'Autorità e ripubblicando le graduatorie aggiornate.

Articolo 7

Garanzia in merito all'assolvimento dell'incarico di FUI

7.1 I soggetti individuati nella graduatoria di cui al comma 6.3, qualora non siano società con rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB - (Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings) sono tenuti:

- a) a rilasciare a favore della Cassa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 6.3, apposita fideiussione bancaria pari a 1.700 (millesettecento) euro per ogni milione di Smc offerti ai sensi del comma 6.1, lettera a) punto vi, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico del FUI e redatta sul modulo contenuto nell'Allegato 3 del presente provvedimento a garanzia dell'assolvimento del servizio di FUI e dello svolgimento dello stesso in conformità alle disposizioni previste;
- b) ad integrare la garanzia di cui alla comma 7.1, lettera a) qualora, a fronte di ulteriori richieste di subentro, si avvalgano della facoltà di effettuare le forniture di ultima istanza oltre il quantitativo di gas comunicato ai sensi del comma 6.1, lettera a) punto vi.
- 7.2 Qualora l'Autorità ravvisi violazioni, da parte dei FUI, delle norme disciplinanti l'incarico, la Cassa escute, su richiesta dell'Autorità, la garanzia di cui al comma 7.1 e ne dà comunicazione all'Acquirente unico. I FUI sono tenuti a fornire, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'escussione della fideiussione, nuova garanzia, senza soluzione di continuità con la precedente. L'escussione della garanzia lascia impregiudicata la possibilità di revoca dell'incarico e l'eventuale individuazione, nonché il relativo pagamento, da parte dei FUI, di ulteriori somme dovute relativamente al periodo di svolgimento dell'incarico e non coperte dalla garanzia.

Articolo 8Disciplina dell'incarico

- 8.1 Per ciascuna macroarea, il FUI che occupa il primo posto nella graduatoria di cui al comma 6.3, è responsabile, a partire dall'1 ottobre 2010 e fino al 30 settembre 2011, fino al raggiungimento di un volume annuo di gas fornito pari al volume offerto ai sensi del comma 6.1, lettera a), punto vi, delle forniture di ultima istanza per i clienti finali di cui all'articolo 2 per i quali:
 - a) l'impresa di distribuzione o l'impresa di trasporto presenta richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell'articolo 9, ad eccezione dei clienti finali per i quali è stata richiesta la chiusura o l'interruzione del punto di riconsegna per morosità del cliente finale ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione n. 138/04;
 - b) avviene una procedura di subentro dal FUI uscente ai sensi dell'articolo 10.
- 8.2 Il FUI effettua le forniture di ultima istanza alle condizioni e secondo le modalità previste dal Titolo II Sezione I del TIVG e dalla deliberazione n. 229/01, ad eccezione del comma 11.1 e degli articoli 12, 13 e 14 della deliberazione n. 229/01.
- 8.3 Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e al comma 6.6 della deliberazione n. 229/01 si applicano, con riferimento a ciascun cliente finale fornito dal FUI, a decorrere dal

- sesto mese successivo all'attivazione del servizio. È fatto obbligo al FUI di emettere, durante questo periodo, almeno una fattura nei confronti di ciascun cliente finale.
- 8.4 Qualora i clienti finali non abbiano rispettato, negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di attivazione del servizio di cui al comma 8.1, le corrette tempistiche e gli impegni di pagamento delle fatture, i FUI possono richiedere il pagamento, da parte dei medesimi clienti finali, di un deposito cauzionale corrispondente al controvalore dei consumi medi del richiedente nei due mesi di massimo consumo con riferimento all'anno termico precedente a quello di fornitura, ove non disponibili, riferiti a un'analoga tipologia contrattuale.
- 8.5 Il termine di 2 (due) giorni previsto dal comma 33.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 120/08 è aumentato, con riferimento ai primi 6 (sei) mesi dal subentro nella fornitura di ciascun cliente, a 4 (quattro) giorni.
- 8.6 E' fatta salva la facoltà per il cliente finale di concludere un contratto di fornitura a condizioni di libero mercato, con qualsiasi esercente la vendita, ivi compreso il FUI.

Articolo 9 Procedure di attivazione del servizio

- 9.1 La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata al FUI dall'impresa di distribuzione o dall'impresa di trasporto per i clienti di cui al comma 8.1 connessi alle rispettive reti.
- 9.2 Al fine di rendere esecutiva l'attivazione del servizio a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, la richiesta deve pervenire al FUI entro il 15 (quindici) di ciascun mese o, nei casi di cui al comma 9.3, entro il 20 (venti) di ciascun mese.
- 9.3 Il FUI ha la facoltà, in caso di raggiungimento del quantitativo annuo di gas comunicato ai sensi del comma 6.1, lettera a) punto vi, di non assumere l'incarico con riferimento ad alcuni clienti contenuti nella richiesta di cui al comma precedente, comunicando l'elenco di tali clienti al soggetto che ha inviato la richiesta e all'Autorità entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta stessa. Con riferimento a tali clienti l'impresa di distribuzione o l'impresa di trasporto inviano, entro 2 (due) giorni lavorativi, la richiesta di attivazione del servizio al FUI che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al comma 6.3.
- 9.4 La richiesta di attivazione del servizio deve contenere, ai fini della sua completezza ed ammissibilità, almeno i seguenti dati:
 - a) codice identificativo del punto di riconsegna;
 - b) ubicazione del punto di riconsegna e matricola del contatore;
 - c) nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA e indirizzo (sede legale se si tratta di una ragione sociale) del cliente finale nonché nome, cognome e

- indirizzo del destinatario della fattura (se diverso dal cliente finale) e, qualora questi utilizzi il gas ai fini dell'erogazione di un servizio energetico, i dati identificativi del soggetto beneficiario di tale servizio;
- d) la tipologia di appartenenza del punto di riconsegna ai sensi del comma 2.3 del TIVG;
- e) eventuali agevolazioni su IVA e imposte precedentemente praticate al cliente finale;
- f) eventuale rilevanza del cliente finale, ai fini della continuità del servizio;
- g) il profilo di prelievo associato al punto di riconsegna;
- h) il prelievo annuo previsto;
- i) il massimo prelievo orario contrattuale, ove esistente;
- j) il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;
- k) la pressione di misura, se diversa a quella corrispondente alla bassa pressione;
- 1) la presenza di un convertitore di volumi;
- m) l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi;
- n) l'indicazione dell'assenza sul punto di riconsegna della richiesta di chiusura o interruzione del punto di riconsegna per morosità del cliente finale ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione n. 138/04.
- 9.5 La richiesta di attivazione del servizio deve avvenire attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna e utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.
- 9.6 Entro il giorno 10 (dieci) del mese di presentazione della richiesta di attivazione del servizio, l'esercente che ha precedentemente fornito il cliente finale per il quale viene presentata la richiesta di attivazione del servizio è tenuto a comunicare all'impresa di trasporto che deve formulare la richiesta di attivazione del servizio, i dati di cui al comma 9.4, lettere da c) a m) con riferimento ai punti di riconsegna connessi alla rete di trasporto.
- 9.7 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza dell'attivazione del servizio, l'impresa di distribuzione comunica al FUI i seguenti dati:
 - a) la lettura di attivazione del servizio, con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata);
 - b) il progressivo del volume annuo prelevato fino alla data della sostituzione.
- 9.8 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza dell'attivazione del servizio, l'impresa di distribuzione comunica al venditore uscente i dati di cui al comma 14.11 della deliberazione n. 138/04.

- 9.9 I FUI subentrano, direttamente o indirettamente, di diritto e in deroga rispetto ai termini previsti dai rispettivi codici di distribuzione e di stoccaggio, a decorrere dalla data di attivazione del servizio nelle forniture ai clienti finali, nei rapporti contrattuali conclusi dal precedente esercente con le imprese di distribuzione e di stoccaggio e, per le quote relative ai clienti finali ad essi trasferiti avvalendosi, per le esigenze di stoccaggio di modulazione degli stessi clienti, del trasferimento dell'intera corrispondente capacità di modulazione conferita per i medesimi clienti; a tal fine il FUI presenta richiesta di subentro alle imprese di distribuzione e di stoccaggio entro 20 (venti) giorni dalla data di attivazione del servizio per i clienti finali.
- 9.10 A decorrere dalla data di attivazione del servizio per i clienti finali, i FUI subentrano di diritto nei rapporti contrattuali conclusi direttamente o indirettamente dal precedente esercente con l'impresa di trasporto, per le quote di capacità di trasporto strumentali alla fornitura di detti clienti finali. A tal fine, entro il quinto giorno successivo la data di ricevimento della richiesta di attivazione del servizio, il FUI richiede all'impresa di trasporto le capacità di trasporto presso i punti di riconsegna connessi alla rete di trasporto.
- 9.11 Per i fini di cui al comma 9.10, l'impresa di distribuzione che presenta richiesta di attivazione del servizio comunica entro il medesimo termine della richiesta, all'impresa di trasporto interconnessa a monte, le informazioni di cui al comma 9.4, lettera j), nonché il nominativo dell'utente ovvero degli utenti del proprio impianto di distribuzione cui subentra il FUI.
- 9.12 I volumi di gas in stoccaggio relativi a clienti finali oggetto della fornitura di ultima istanza, per i quali vigono gli obblighi di modulazione che danno diritto alla priorità di cui al comma 9.2, lettere b) e c), della deliberazione n. 119/05, sono offerti prioritariamente ai FUI, per la quota relativa alle esigenze di modulazione dei medesimi clienti.
- 9.13 In ogni caso, in relazione al subentro del FUI, non si applicano, per il periodo intercorrente tra la data del medesimo subentro nelle forniture ai clienti finali e le tempistiche previste nel codice di rete ai fini dell'adeguamento delle capacità conferite, i corrispettivi di cui all'articolo 17 della deliberazione n. 137/02.
- 9.14 Il FUI è tenuto a comunicare a ogni cliente finale, entro 15 (quindici) giorni dall'attivazione del servizio:
 - a) che il cliente finale, con riferimento al punto di riconsegna oggetto dell'attivazione del servizio, è servito dal FUI, specificando la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura;
 - b) che il FUI è stato selezionato attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet;
 - c) che la fornitura avviene secondo le modalità previste dall'Autorità;
 - d) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo FUI cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

Articolo 10

Procedure di attivazione del servizio per i clienti precedentemente serviti dal FUI uscente

- 10.1 Al fine di garantire la fornitura senza soluzione di continuità a partire dall'1 ottobre 2010, entro il giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 6.3, i FUI uscenti comunicano all'impresa distributrice l'elenco dei punti di riconsegna serviti nel mese di settembre 2010 in qualità di FUI che non hanno comunicato il recesso a far data dall'1 ottobre 2010.
- 10.2 Entro il 30 settembre 2010, i FUI uscenti comunicano ai nuovi FUI responsabili dell'erogazione del servizio a partire dall'1 ottobre 2010, per ogni macroaerea di prelievo, i dati di cui al comma 9.4 con riferimento:
 - a) a ciascun punto di riconsegna fornito nel mese della comunicazione e per il quale non è pervenuta comunicazione di recesso a far data dall'1 ottobre 2010;
 - b) ai punti di riconsegna comunicati dall'impresa di distribuzione o dall'impresa di trasporto nel mese di settembre 2010 ai sensi dell'articolo 9.
- 10.3 La comunicazione di cui al comma 10.2 deve avvenire attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna e utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.

Articolo 11

Obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio

- 11.1Entro il decimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri a partire dal mese di ottobre di ogni anno, i FUI trasmettono all'Autorità, con riferimento a ciascun mese del trimestre precedente, per ciascuna delle aree costituenti le macroaree di prelievo di cui all'Allegato 1:
 - a) il numero dei punti di riconsegna forniti dal FUI ed i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo), con separata evidenza dei punti di riconsegna serviti in precedenza da società collegate al FUI o appartenenti al medesimo gruppo societario;
 - b) il numero dei punti di riconsegna corrispondenti ai clienti di cui al comma 8.4 ed i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo);
 - c) il numero dei punti di riconsegna corrispondenti ai clienti che hanno cambiato fornitore, passando dal FUI ad altro esercente l'attività di vendita, con separata evidenza dei clienti passati a società collegate al FUI o appartenenti al medesimo gruppo societario, ed i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo);
 - d) il numero dei punti di riconsegna soggetti a sospensione della fornitura da parte del FUI per inadempimento dello stesso cliente finale ed i volumi corrispondenti forniti

nel mese precedente la sospensione (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo).

Articolo 12 Disposizioni finali

12.1 Entro il 3 settembre 2010:

- a) i FUI uscenti responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2010, comunicano all'Acquirente Unico, per ciascuna Macroarea di cui all'Allegato 1, il numero di punti di riconsegna forniti nel mese della comunicazione in qualità di FUI per i quali non è pervenuta la comunicazione di recesso a far data dall'1 ottobre del medesimo anno, ed i volumi annui corrispondenti;
- b) le imprese di distribuzione e le imprese di trasporto comunicano all'Acquirente Unico, per ciascuna Macroarea di cui all'Allegato 1, la miglior stima del numero di punti di riconsegna e dei volumi annui corrispondenti che saranno oggetto della richiesta di attivazione del servizio di cui al comma 9.1 riferita al mese di settembre.
- 12.2 Le comunicazioni di cui al comma 12.1 avvengono secondo le modalità di invio dei dati e il formato elettronico di cui all'Allegato 4 del presente provvedimento, ad un indirizzo di posta elettronica appositamente definito dall'Acquirente Unico.
- 12.3 L'Acquirente unico, entro l'8 settembre 2010, pubblica sul proprio sito internet, per ciascuna macroarea di prelievo di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, le informazioni di cui al comma 12.1.
- 12.4 L'Autorità, previa comunicazione dell'Acquirente Unico, informa il Ministero dello sviluppo economico per i provvedimenti conseguenti qualora, con riferimento ad una determinata macroarea:
 - a) non sia presentata o ammessa alcuna istanza, ovvero le offerte non rispettino i criteri definiti con il Regolamento;
 - b) il FUI eserciti la facoltà, avendo raggiunto il quantitativo annuo di gas comunicato ai sensi del comma 6.1, lettera a) punto vi, di non assumere l'incarico per ulteriori punti di riconsegna e nella graduatoria di cui al comma 6.3 non vi sia alcun FUI che occupa la posizione successiva.
- 12.5 Le modalità di riconoscimento a ciascun FUI delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio, come risultanti dalla procedura, sono stabilite con successivo provvedimento.